

Usi civici, gestione collettiva delle risorse e diritti locali.
Analisi storica di morfologie di possesso in realtà giurisdizionali di
confine (Val Formazza, XIX-XX sec.)

Giulia Beltrametti

Il tema

Oggetto di queste note sono le dinamiche di possesso e la gestione delle risorse collettive, i luoghi sono le zone dell'Ossola che confinano con Ticino e Vallese (l'alta val Formazza), il tema è quello della costruzione della località e della genesi dei diritti locali, visti attraverso la prospettiva dei beni comuni. Partendo dalla lettura delle carte di uno specifico archivio, a cui accennerò nel paragrafo successivo, mi propongo di individuare alcune delle dinamiche storiche di strutturazione, appropriazione, gestione, di quello specifico territorio: la relazione tra pratiche, consuetudini, codificazioni giuridiche è complessa e in definitiva difficilmente delimitabile, ma la sua analisi, condotta a scala topografica, offre la possibilità di sollevare molte domande sulle dinamiche sociali, politiche ed economiche di un luogo¹. Lo studio delle forme di proprietà e dei diritti ad esse intrecciati, Le pratiche collettive di gestione del territorio, e i diritti ad esse intrecciati (caratterizzati da una forte indeterminazione giuridica²) così come emergono dalla lettura di una fonte amministrativa e giurisdizionale contemporanea, diventano un oggetto la cui osservazione coinvolge la storia delle risorse in gioco, la storia dell'amministrazione che le riguarda e delle istituzioni ad essa collegata, la storia dei saperi tecnici e giuridici che si sono occupati di descrivere, classificare, codificare queste pratiche - o questi usi - e la storia degli uomini e delle comunità detentori dei diritti e attivatori delle pratiche legati a quella specifica località, aiutando a cogliere le matrici che hanno prodotto, creato, trasformato uno spazio cosiddetto naturale³.

Le fonti

La fonte principale su cui si basa la mia ricerca è l'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, con sede a Torino. Il

¹ Il riferimento è L. Assier-Andrieu, *Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française*, Parigi, 1987, il cui tema è il conflitto dei diritti (specifici/astratti, collettivi/statali) in una zona rurale. Cfr. inoltre O. Raggio, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, «Quaderni storici», 88, 1, 1995, pp. 155-194, a cui si rimanda anche per la bibliografia.

² «La nozione di collettivo o comune sta spesso ad indicare spazi e risorse che hanno una posizione cruciale ed ambigua nell'organizzazione di un territorio e nella struttura di un sistema economico, e perciò sono al centro di conflitti» (D. Moreno, O. Raggio, *Premessa a Risorse collettive*, «Quaderni storici», 81, 3, 1992, p. 614. E ancora Raggio: «Nelle comunità rurali di antico regime esistevano nessi molto stretti tra il regime della proprietà privata, i diritti e le pratiche d'uso del territorio, le strutture insediative e il regime della proprietà collettiva, tra le persone e le cose. La realtà era definita da una gerarchia di diritti d'uso della terra più che da una nozione chiara di proprietà. I confini sociali e giuridici tra la proprietà individuale e il possesso collettivo potevano essere indefiniti, fluidi, soggetti a manipolazioni, negoziazioni e trasformazioni [...]» (O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, «Quaderni storici», 79, 6, 1992, p. 136.

³ Sulla non naturalità degli ambienti naturali è concentrato il dibattito dell'ecologia storica, cfr. i lavori di O. Rackham, ad esempio *Ancient Woodland: Its History, Vegetation and Uses in England*, Londra, 1980 e *The Nature of Mediterranean Europe: an Ecological History*, New Haven – Londra, 2001.

Commissariato è una magistratura nata nel 1927 per volontà del governo fascista, il cui scopo era quello di riordinare tutte le questioni relativi agli usi civici e ai beni comuni con l'intento di sciogliere le promiscuità, riassegnare ai «legittimi» proprietari, se individuabili, le terre e ottenere una mappatura completa del territorio⁴. L'archivio è modellato - come è comprensibile che sia - sulla struttura ottocentesca della divisione del territorio in unità amministrative (i comuni). Ho utilizzato i singoli fascicoli qui conservati come un dispositivo di accesso perspicuo alla località. Si tratta di una fonte giurisdizionale/amministrativa che - in quanto tale - appartiene a una tradizione retorica (quella giuridica) - che usa tra le sue argomentazioni la ricostruzione storica. La storia, vale a dire, in quanto elemento interpretativo, fondante, legittimante, fa parte delle discussioni giuridiche sui diritti collettivi e rientra tra gli elementi che conducono ai pronunciamenti giudiziari in materia. Vedremo più avanti come la storia - intesa come evidenza storica - diventi *fatto* (in senso giuridico) e possa così motivare una sentenza commissariale; sarebbe interessante approfondire l'analisi riflettendo più ampiamente sul contesto (sociale, politico, amministrativo, giuridico) di costruzione di quei fatti⁵.



Fig. 1

⁴ Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, poi Commissariato per il riordino degli usi civici, è nato alla dipendenze del Ministero dell'Economia, per poi passare sotto il Ministero dell'Agricoltura e infine al Ministero della Giustizia. L'originaria filiazione ministeriale fa intendere che uno degli scopi del Commissariato fosse quello di indagare e migliorare la resa produttiva delle terre sottoposte ad accertamento. Cfr., per una messa a fuoco di questo archivio come fonte di ricerca storica, B. Palmero, *Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il «Commissariato agli usi civici» e le pratiche d'uso*, «Quaderni storici», 125, 2, 2007, pp. 549-590.

⁵ La monografia di «Quaderni storici» dedicata ai *Fatti* (108, n. 3, 2001) costituisce il punto di riferimenti analitico di questi temi. Cfr. in particolare la *Premessa* di Simona Cerutti e Gianna Pomata, pp. 647-663. Questi temi sono stati messi alla prova in V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. M. Stagno, *Terre collettive e insediamenti in alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», in corso di pubblicazione.

La val Formazza vista dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici.

Con il caso di studio che presento in questa occasione intendo provare a vedere quali temi e quali domande possono emergere da una lettura analitica dei documenti conservati nel fascicolo Cluc di Formazza. Futuri sviluppi della ricerca potrebbero portare a un confronto comparativo con realtà giurisdizionali diverse, con l'analisi di uno o più casi di studio situati in una zona di confine, oltre che alpina, (il Verbano, con l'Ossola in particolare, e il Ticino ben si prestano a questo scopo)⁶ e che abbiano avuto a che fare, nel tempo, con realtà amministrative e giurisdizionali mutevoli (per esempio il Patriziato), che meglio permettano di cogliere la frizione tra dimensione giuridica «centrale» (pur sempre vista nella sua evoluzione storica) e diritti locali che regolavano – e forse, in parte, ancora regolano – le questioni inerenti usi civici e utilizzazione collettiva delle risorse.

Il territorio del comune di Formazza si incunea in direzione sud nord tra i cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese ed è in realtà – come spesso accade nei segmenti amministrativi locali italiani – un insieme frammentato di frazioni (Foppiano, Fondovalle, Chiesa, S. Michele, Valdo, Ponte, Canza). Le frazioni e – più ancora – le parrocchie sono i soggetti giurisdizionali (e le unità territoriali base) di riferimento nell'analisi del tema dei diritti collettivi, anche in età contemporanea. L'evoluzione storica della partizione territoriale, con particolare attenzione per le parrocchie (il «primo livello territoriale della documentazione»⁷) risulta quindi essere un oggetto di indagine imprescindibile, che in queste note non avrò tuttavia modo di affrontare.

Un'ulteriore considerazione sulle dinamiche spaziali del luogo riguarda la sua geografia: nel caso di un comune totalmente montano come quello che sto esaminando è necessario considerare che le dinamiche territoriali non sono unicamente leggibili attraverso l'ottica dei confini municipali (o frazionali), ma la loro interpretazione in termini di aggregazioni territoriali deve essere integrata anche con il tema dell'accesso alle risorse. La letteratura etnografica che si è occupata di «terre alte», ponendosi il problema della comparabilità dei casi di studio, ha riconosciuto che l'unità base di confronto sono le aree verticali definite in base all'uso delle risorse (e non – per esempio – zone omologhe in base alla loro altitudine)⁸. Il controllo verticale di pascoli e boschi, definito nel caso alpino europeo *Alpwirtschaft* (il sistema di transumanza – con il suo movimento di uomini e animali – associato a pratiche agricole, gestione comune dei pascoli, uso individuale di appezzamenti e prati da sfalcio, creazione di istituzioni sociali capaci di regolare questi complessi flussi di azione nello spazio e nel tempo)⁹ è la forma di spazializzazione da considerare nell'analizzare le controversie legate alla gestione delle risorse in ambito alpino. E questo,

⁶ Sulla specificità dei beni comuni in Ticino, cfr. R. C. Zimmermann, *The Common-Property Forests of Canton Ticino, Southern Switzerland: Relations between a Traditional Institution and the Modern State 1803-2003*, Bloomington, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, 1994-2004. Ringrazio Gabriela Landolt, dell'Istituto di Antropologia sociale dell'Università di Berna, per avermi procurato questo testo, di non facile reperimento. Rimando naturalmente anche ai lavori di J. Mathieu, e in particolare a *Eine Agrargeschichte der inneren Alpen. Graubünden, Tessin, Wallis 1500-1800*, Zürich, Chronos Verlag, 1992.

⁷ E. Grendi, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova, 1976, p. 4.

⁸ Rimando, anche per la bibliografia citata, allo studio non più recentissimo di D. Guillet, *Toward a Cultural Ecology of Mountains. The Central Andes and the Himalayas Compared*, «Current Anthropology», 24, 5, Dec., 1983, pp. 561-567. Riflessioni più recenti sulla pastorizia alpina e sulle correlate istituzioni di gestione collettiva, condotte su un caso di studio svizzero, sono quelle di G. Landolt; il testo della conferenza (*Survival in the past - survival in the future? Past and present challenges of community-based management of alpine pastures in the canton Graubünden, Switzerland*, Utrecht, dicembre 2012), è rintracciabile su www.collective-action.info/conference/.../landolt (ultimo accesso maggio 2013), a cui rimando anche per la bibliografia.

⁹ D. Guillet, cit., p. 562. Il creare una tipologia esplicativa generale come quella dell'*Alpwirtschaft* è tipico della teoria antropologica. La proposta della «nuova storia locale» è invece quella di condurre studi a una scala topografica, integrando le procedure analitiche (e le fonti) della storia con quelle dell'archeologia, dell'ecologia storica, delle scienze naturali per raggiungere risultati analitici il più possibile specifici.

come si vedrà, anche quando nuovi elementi di conflittualità intervengono a complicare ulteriormente il quadro, come è il caso della nuova risorsa (imposta) dell'idroelettrico. [Fig. 1] Didascalìa: Traduzione grafica dell'accesso verticale alle risorse in area alpina. Fonte: Archivio di Stato di Torino, sezioni Riunite, Catasto Rabbini, Comune di Formazza, all. I, 1865.

La sentenza commissariale del 1930

Un promemoria dattiloscritto senza data e non firmato, presente nel fascicolo in più copie risulta essere un utile riepilogo dei termini della questione. Lo scritto inizia infatti sostenendo che nel territorio del comune di Formazza tutti i terreni «detti comuni fossero gravati degli usi civici di pascolo e legnatico a favore della popolazione». L'elenco dettagliato trascritto nel promemoria (che riporta località per località i numeri di particelle catastali) mostra immediatamente un dato che è tipico delle aree montane: l'uso multiplo delle risorse; i terreni sono infatti nella loro totalità descritti come «pascolo e bosco resinoso». Il conflitto, nel caso di Formazza, riguarda una rivendicazione di proprietà da parte dei singoli frazionisti nei confronti del Comune. L'avvocato difensore dei proprietari sosteneva che i beni elencati fossero sempre appartenuti (fino al 1865) in «indiscussa proprietà privata» dagli abitanti delle singole frazioni, che li godevano «in comunione privata, senza alcun intervento del Comune». Quei beni posseduti «nominativamente» dai singoli proprietari erano poi, nella versione dell'avvocato, naturalmente passati in eredità, essendo gli abitanti della frazione i discendenti degli «antichi originari» e mancando nella regione fenomeni di immigrazione che potessero scombinare la linearità della trasmissione familiare. Gli eredi, tuttavia, non si sarebbero più curati di tenere indivise le loro proprietà che si prestavano, in particolar modo per la pastorizia, a essere usufruiti in comune «e ne sorse così una comunione privata fra gli abitanti delle singole frazioni i quali godevano i beni prossimi alla frazione stessa già posseduti dai loro padri ed autori. Si scorgono ancora infatti i muri divisorii che segnavano il confine fra i beni di una frazione e quelli di un'altra». Con la legge comunale del 1865 l'amministrazione dei beni era passata al Comune, che non ne aveva però rivendicato i diritti di proprietà: il godimento dei beni si era contestualmente esteso anche ai «non aventi diritto» e cioè anche a quegli abitanti del Comune che non discendevano dagli originari proprietari» e che avevano iniziato a esercitare gli usi civici di pascolo e legnatico. I privati proprietari dei beni non contestavano il fatto che i diritti si fossero estesi ma si dichiaravano disposti a dare un compenso al Comune per l'affrancazione dagli usi dei terreni di loro proprietà.

La sentenza commissariale del 1930 chiarisce, isolando gli attori giuridici e definendo fatti e diritto, la particolare situazione possessoria formazzina. Le parti in causa sono il comune di Formazza e i consorzi proprietari dei boschi, che vengono elencati (con il doppio toponimo italiano e tedesco) e poi ulteriormente specificati nelle singole persone dei consortisti (circa 500 aventi diritto, uomini, donne e minori, per una decina di cognomi ricorrenti: quasi metà della sentenza è dedicata alla citazione dei nomi)¹⁰. Il fatto riguarda la denuncia (conseguenza della legge 1766 del 1927) da parte del podestà di Formazza dell'esistenza di usi civici di pascolo e legnatico a favore della popolazione in sette corpi di terre posseduti dai consorzi proprietari dei boschi, corrispondenti alle sette frazioni di

¹⁰ A quanto risulta dal fascicolo Cluc di Formazza la mappatura anagrafica del comune (o meglio delle frazioni) era stata preparata a partire almeno da due anni prima, in occasione di un tentativo di conciliazione tra le parti del 1928, esperito in presenza dello stesso commissario agli usi civici che si era recato sul luogo per cercare una mediazione. Un sotto fascicolo piuttosto consistente è infatti interamente dedicato alle «informazioni sulle generalità dei proprietari»: sono i dati anagrafici al 1928 richiesti dal commissario al podestà di Formazza tramite un apposito formulario, strutturato – soggetto per soggetto – con uno spazio per le domande e uno per le risposte.

Formazza, e altri cinque consorzi proprietari di Alpi (tutti precisati e descritti dal perito incaricato dal Commissariato, che ne dà gli esatti confini, l'estensione, la caratterizzazione colturale o morfologica e i riferimenti particellari del catasto Rabbini).¹¹ Contrariamente a quanto riscontrato in altre aree le controversie non riguardano qui dispute sui confini o sull'uso promiscuo di terre in cui le pratiche agricole e pastorali sono leggibili anche come atti possessori rituali. Mentre, per esempio, in alcune località dell'Appennino l'esercizio dei diritti e la gestione delle risorse appare, a una prima lettura, molto fluida e difficilmente definibile (ci si trova di fronte a serie quasi ininterrotte di sentenze che per secoli hanno tentato di risolvere le liti ripartendo ogni volta dalla precisazione dei confini e dei diritti d'uso)¹², qui il problema è di tutt'altro ordine: la relazione proprietaria, ma evidentemente anche sociale, tra i privati e la comunità espressa dalla municipalità. In entrambi i casi possiamo leggere nelle controversie sull'uso comune delle terre l'attivazione di risorse politiche attraverso una conflittualità saldamente ancorata nello spazio; la stessa qualificazione delle risorse (ambientali), inoltre, risulta essere un processo sociale, da analizzare nella sua evoluzione storica e attraverso le sue discontinuità¹³.

Fatti, storia, diritti

Le operazioni commissariali mettono particolarmente in luce, per la loro natura di accertamenti amministrativi e giurisdizionali, la trasformazione dei diritti collettivi sulle risorse interpretandoli nella loro definizione giuridica. La registrazione di azioni, fatti e diritti all'interno dei documenti che stiamo leggendo va intesa come l'interpretazione della loro natura sociale, che è altra cosa rispetto alla loro «realtà»¹⁴. In questo senso vanno lette anche le ricostruzioni storiche che nelle ordinanze e nelle sentenze (oltre che nelle memorie e istanze di avvocati e periti) hanno una funzione di prova. Dopo aver enunciato il *fatto* (su cui torneremo) la sentenza si dedica all'esposizione del *diritto*, nella forma di una narrazione storica conforme ai canoni retorici giuridici. Il Comune di Formazza, di cui sono specificate le coordinate geografiche, è detto «abitato da popolazione di lingua tedesca in corso di italianizzazione»¹⁵, originaria, secondo quanto dice lo studio dei nomi, dell'alta valle della Reuss, sparsa per tutta la parte coltivata del territorio comunale in gruppi più o meno considerevoli di abitazioni, che fanno capo a sette principali borgate e formano con esse le sette frazioni del Comune». L'estensore della sentenza cita gli storici locali che concorderebbero nel considerare la val Formazza completamente disabitata prima

¹¹ Il cosiddetto catasto Rabbini, dal nome del geometra incaricato di redigerlo, era stato promosso da Cavour e prevedeva una rilevazione a grande scala del Regno di Sardegna. Realizzato fra il 1853 e il 1870 (la mappa di Formazza è datata 1865), non fu mai attivato. Le rilevazioni catastali furono completate solo per i circondari di Torino, Susa, Pinerolo, Novara, Ossola e Pallanza. Cartografia, registri e piani accessori sono conservati presso l'Archivio di Stato di Torino. Altri catasti antichi sono qui consultabili per l'area: il catasto teresiano conserva una mappa datata 1722 del "territorio di Valformaza nell'Ossola superiore" (allora ducato di Milano).

¹² Cfr. V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. M. Stagno, *Terre collettive e insediamenti in alta val Trebbia (Appennino Ligure)*, cit.

¹³ Sulle risorse ambientali come prodotto sociale cfr. *Premessa a Risorse collettive*, cit., p. 619: «Le stesse risorse sono da considerarsi un prodotto sociale, perché le risorse ambientali stesse sono il risultato di pratiche di attivazione e/o controllo esercitate in tempi più o meno remoti». Per la categoria di discontinuità cfr. quanto scrive A. Torre: «La rivalutazione del dettaglio e della discontinuità, nello spazio locale, è dunque la frontiera che dobbiamo valicare» (*Luoghi*, cit., p. 13).

¹⁴ Su questo tema rimando a O. Raggio, *Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche*, in «Quaderni storici», 108, 2001, cit., pp. 843-876. Cfr. inoltre A. M. Stagno, V. Tigrino, *Beni comuni, proprietà privata istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII-XX sec.)*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva», 1, 2012, pp. 261-302.

¹⁵ È superfluo ricordare che, negli anni Trenta, il tema delle razze e dell'italianità era al centro del dibattito politico.

dell'introduzione della popolazione tedesca e usata solo per gli alpeggi estivi dai proprietari italiani del fondovalle. L'immigrazione dall'area tedesca andrebbe fatta risalire all'epoca di Ottone IV: nel testo viene citato un suo diploma (dato in Pavia il 26 Aprile 1210)¹⁶ che provava che la valle era a quel tempo proprietà privata della famiglia de Rodis, residente nei luoghi di Baceno e Premia. Nel diploma «si riferisce che sono stati appunto i de Rodis a popolarla portandovi dalla vicina Svizzera contadini e pastori usi a vivere a quell'altezza, e adibendoli a quelle terre per la loro stabile coltivazione con sedi corrispondenti alle attuali borgate, i cui nomi, quali vengono ancora usati parlando tedesco dagli abitanti del Comune, testimoniano appunto di tale origine; finché decaduta la famiglia de Rodis e costretta dal bisogno ad alienare gradatamente tutti i suoi possessi, le terre stesse, separate per mancanza di strade dalla rimanente valle del Toce e considerate sempre inabitabili dalle sottostanti popolazioni italiane, passarono a poco a poco in esclusiva proprietà di quei coltivatori, i cui successori ancora le posseggono, [...] sempre, come erano possedute dai loro autori, a titolo esclusivamente individuale e privato»¹⁷. Non si può non notare, in tema di qualificazione delle risorse, che nella descrizione dei possessori arrivati dalla Svizzera si parla di «contadini e pastori», per insistere poi sulla «stabile coltivazione» che questi avrebbero garantito alle terre e definendoli infine – quando si arriva a parlare della proprietà - «coltivatori»: gli atti agricoli hanno un carattere giurisdizionale più forte di quelli pastorali (i pascoli hanno infatti, specie in zone alpine, carattere temporaneo e possono essere locati quasi stagionalmente)¹⁸.

La ragione della corrispondenza fra proprietari e proprietà (per nulla scontata per chi si sia occupato di beni collettivi, come non è scontata la capacità di azione giuridica delle parti in causa) è dunque fatta risalire alla decadenza della famiglia che possedeva le terre e che era stata costretta ad alienarle, alla separatezza e inaccessibilità dei luoghi in questione e alla specificità etnografica della popolazione che li abitava. In un passaggio è scritto che «contro

¹⁶ Il diploma risulta già edito in quegli anni, e quindi accessibile. Nell'«Archivio Storico della Svizzera Italiana», 1930, p. 68, si legge infatti: «Ottone IV, con diploma 25 aprile 1210, a Guido I De Rodis, e ai figli Guido II, Pietro, Omodeo e Giovanni, concedeva in feudo i territori da loro posseduti nell'Ossola». Il diploma è citato anche nella *Storia della Città di Domodossola e dell'Ossola superiore dai primi tempi all'apertura del traforo del Sempione* di Nino Bazzetta de Vemenia, Gozzano-Omegna-Domodossola: La Cartografica, 1911 (poi ripubblicato nel 1978), dove a p. 157 si legge: «La Valle Formazza con alcune terre di Antigorio per diploma di Ottone IV imperatore, del 25 aprile 1210, era stata concessa in feudo a Guido De Rhodes, capostipite di una gloriosa famiglia feudale [...]. Il feudo dei De Rhodes durò per 276 anni, cioè fino al 1486». Ringrazio Roberto Leggero per avermi aiutata a reperire queste informazioni.

¹⁷ Un'escursione documentaria nelle fonti notarili permetterebbe di chiarire meglio i passaggi proprietari nella loro definizione giuridica. Nella sentenza, e in altri fascicoli della pratica Formazza, sono peraltro citate delle sequenze di atti notarili e giudiziari relative a queste questioni che forniscono un'eccellente mappatura documentaria: lo strumento notarile più antico citato è un rogito del 13 maggio del 1710 (compravendita di terre), a cui fanno seguito una nutrita serie di scritture, rogiti, vulture, note di trascrizione, certificati catastali, atti di diffida (per la manutenzione nel «costante centenario possesso» di un'Alpe attraverso le «molestie ai confinanti»), sentenze, ordinanze. La fonte notarile, come ha suggerito Alessandro Pastore, che ha discusso queste note durante un seminario Labisalp, permetterebbe inoltre, grazie ai suoi probabili corredi di perizie, disegni, cartografie, di spazializzare ulteriormente gli oggetti delle ricerche. Per quanto riguarda l'interpretazione delle dinamiche demografiche, e delle loro cause, va segnalato l'alto valore etnografico che sempre si incontra nelle pratiche del Cluc. Rimane il fatto che l'analisi di fenomeni di profondità secolare come le migrazioni alpine andrebbero ovviamente indagati ampliando l'arco cronologico e soprattutto integrando con altre fonti (archeologiche, di terreno, di ecologia storica).

¹⁸ Per l'area appenninica abbiamo notato come le tecniche e le modalità di sfruttamento delle risorse, la loro qualità e la loro natura costituiscono un elemento legittimante decisivo nella rivendicazione del loro possesso. Buona parte dei conflitti studiati, infatti, paiono riguardare i boschi e i relativi diritti di accesso, mentre numerosi riferimenti fanno invece affiorare la realtà di un sistema multiplo delle risorse ambientali, in cui le pratiche legate alla pastorizia e all'allevamento hanno un ruolo centrale. Cfr. V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. M. Stagno, *Terre collettive e insediamenti in alta val Trebbia*, cit. L'ambiguità dell'uso delle risorse è registrata d'altra parte anche nella sentenza commissariale in esame, in cui in un passaggio viene detto, di una porzione di terra nel piano della valle, spoglia di alberi: «tanto ivi le terre si dicono spesso boschi solo per tradizione».

l'ipotesi della demanialità sta veramente tutta la tradizione locale ed il pensiero unanime della popolazione. [...] nel linguaggio locale non si parla neppure di Consortisti o di Consorzi, né d'altro che alluda alla loro organizzazione, ma esclusivamente di 'Eigentümer', ossia 'Proprietari'¹⁹ [...]. La parola 'Consorzio' manca addirittura come ogni altra simile nel linguaggio locale». L'estensore della sentenza mostra un'insolita sensibilità per uno dei maggiori problemi delle pratiche di accertamento di istituzioni centrali condotte a livello locale: l'incongruenza lessicale - e tassonomica - che caratterizza, nella documentazione, la relazione tra categorie generali e oggetti locali. Qui viene invece avanzata l'ipotesi che proprio il travisamento linguistico possa essere alla base di un malinteso giuridico: se la parola consorzio è usata dai legali italiani ciò è avvenuto solo nei tempi più recenti «semplicemente per precisare secondo l'uso della sottostante valle del Toce [...] trattarsi di proprietari che hanno riunito determinate loro terre in un solo 'Corpo' più economicamente e più utilmente sfruttabile mediante una amministrazione comune [...]». La qualità «nettamente privata» dei consorzi è dunque ribadita, nonostante gestione e regole di accesso siano collettive (con una partecipazione alle spese e agli utili delle terre consorziate proporzionale alle quote proprietarie)²⁰. La ricostruzione storica che corrobora le argomentazioni della sentenza non si limita alla citazione del diploma di Ottone IV; da inizio Ottocento una serie di cause (elencate nella sentenza, con i relativi giudizi) si erano infatti occupate di stabilire la natura giuridica della terre formazzine. Non è questa la sede di ricostruire i risultati di quelle inchieste, anche se è evidente il grande interesse che rivestirebbe una tale analisi. Un consulto era stato chiesto anche al «celebre giureconsulto» Francesco Scaciga della Silva, che era anche storico (autore di una *Storia dell'Ossola* del 1842) oltre che discendente della famiglia de Rodis (fatto che avrebbe dovuto legittimarlo a poter esprimere un parere). Anche la vicenda biografica di un notevole locale, storico e giurista, sarebbe un elemento che potrebbe arricchire ulteriormente la ricerca.

Il procedimento del 1930, poi confermato dall'ordinanza commissariale dell'agosto 1936 (sull'affrancazione degli usi civici), accerta quindi che i consortisti non appartengono ai consorzi 'uti universi' o in egual misura secondo i loro bisogni, ma ciascuno secondo la propria quota, l'una dall'altra diversa, con perfetta libertà di localarla o alienarla e anche se si trasferiscono da una frazione all'altra o emigrano dal Comune o dal Regno²¹. Pareva così di essere arrivati alla definitiva risoluzione di una secolare questione vertente fra il comune di Formazza e i suoi abitanti: veniva riconosciuto che le terre di superficie estesissima possedute dai consorzi, appartenevano agli stessi in proprietà privata, essendo stato escluso qualsiasi carattere pubblico, con la sola limitazione che sulle terre stesse veniva dalla generalità degli abitanti esercitato l'uso civico di pascolo e legnatico. La risoluzione commissariale, come spesso si può notare anche nel caso dei pronunciamenti dei tribunali ordinari, non chiude tuttavia la questione, che è radicata in dinamiche conflittuali locali più profonde. Basti citare un ricorso degli anni Cinquanta in cui un abitante della frazione San Michele, a nome del consorzio di cui è curatore, chiede di eliminare le antiche «discordie esistenti tra le giovani famiglie formazzine e le vecchie», dovute all'impossibilità di godere, tutti indistintamente e in egual modo, dei diritti negati con la sentenza che liquidava gli usi

¹⁹ Il termine tedesco corretto è *Eigentümer*.

²⁰ In contraddizione a questa tesi viene citato l'operato dell'Intendente sabauda che, in esecuzione del Regolamento dei Pubblici emanato da Vittorio Amedeo III con le regie patenti 6 giugno 1775 "ed applicato con speciali cure nell'Ossola per ordine di Re Vittorio Emanuele I", aveva definito queste terre "vicinali" sostenendo che dovessero essere devolute all'amministrazione comunale. Ma dopo decenni di tentativi da parte del comune di ottemperare alle istruzioni dell'Intendenza, le opposizioni dei consorzi davanti all'autorità giudiziaria erano state riconosciute fondate.

²¹ La questione della capacità di azione giuridica "uti singuli" o "uti universi" appartiene alla storia del diritto sui beni collettivi: in molti dei procedimenti che si trovano nell'archivio del Cluc è possibile rintracciare elementi di questa discussione. Cfr., per un'ulteriore esemplificazione, V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. M. Stagno, *Terre collettive e insediamenti*, cit.

civici in val Formazza: «in una valle interamente circondata da boschi le giovani famiglie non possono neanche raccogliere il legname da ardere per uso privato», uno stato di cose che «mette un gran numero di famiglie formazzine in stato di inferiorità rispetto alle altre». In ogni caso, negli anni Trenta il lavoro del Commissariato, e la sentenza che ne era derivata, erano stati avvertiti dalla popolazione locale come risolutivi. Lo attesta una lettera di ringraziamento scritta da don Beniamino Vasina, parroco di Formazza, il 15 febbraio 1931 all'avvocato che aveva assistito i consorzi dei privati nella causa (Giulio Bonola Lorella di Borgomanero): «I consorzi [...], chiusa così la prima fase della laboriosissima pratica, sentono il dovere ed il bisogno di nuovamente attestarle la profonda loro riconoscenza [...]. Ciò che non oso fare, nonostante l'insistenza dei consortisti, è invece lo scrivere al R^o Commissariato. La mia popolazione, nella sua modestia, profondamente buona e non dimentica né dimenticherà di certo il Magistrato che le ha reso giustizia». L'avvocato Bonola aveva evidentemente esaudito il desiderio dei formazzini, trasmettendo la lettera del parroco al commissario.

La revisione del caso (anni Cinquanta): errore giudiziario o trasformazione dei diritti?

Nel dopoguerra Giuseppe Torrero era stato nominato perito istruttore per le operazioni di riordinamento degli usi civici a Formazza²². Con lo stile di lavoro che gli è proprio Torrero ribalta completamente l'interpretazione della procedura commissariale di vent'anni prima e propone la sua lettura del caso. L'incipit della lettera che nel maggio 1958 scrive al Commissariato usi civici è inequivocabile: «Nel Comune di Formazza [...], si suppone dietro insistenza del Podestà del tempo [...], fu imbastita e svolta una pratica conclusasi colla sentenza commissariale 27/5/1930 [...], con cui vennero riconosciuti di proprietà privata, ossia di N. 12 consorzi, vastissimi terreni che invece appartenevano al demanio comunale e soggetti ad uso civico di pascolo e di legnatico». Secondo Torrero dai sopralluoghi effettuati, dalle indagini «svolte in loco interpellando decine di persone» e da quanto attestato dal sindaco i terreni sono «sempre stati» comunali e «da tempo immemorabile il Comune ha sempre esercitato su di essi la proprietà vendendo la legna matura, affittando il pascolo esuberante ai bisogni della popolazione, incassandone l'importo, lasciando che la popolazione, come è consuetudine, andasse a pascolare e legnaggiare». Una versione dei fatti del tutto contrastante rispetto a quanto stabilito dalla sentenza degli anni Trenta e anche contraddittoria rispetto alla quantità di documenti prodotti, e di ricostruzioni storiche effettuate, per corroborare quel procedimento. Torrero ricomponne la storia delle proprietà collettive in valle con elementi del tutto diversi: innanzitutto chiarisce che i consorzi delle Alpi sono effettivamente esistenti e sono costituiti da pascoli che i proprietari tengono in comunione per un più comodo sfruttamento; sono terreni posti nelle stesse regioni e contigui a quelli demaniali di cui intende discutere. Passa poi ad accennare alle vicende che hanno caratterizzato la valle, che costituirebbero a suo dire il fondamento dell'opportunità di far riconoscere i terreni controversi come privati. Ai tempi della costruzione del lago artificiale per l'avvio dell'idroelettrico la società Edison aveva espropriato una grande quantità di terreni, e corrisposto un cospicuo indennizzo all'allora podestà, che l'aveva poi - secondo la

²² Il geometra Torrero, per un cinquantennio all'opera presso il Commissariato usi civici di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, risulta avere una grandissima rilevanza per la storia territoriale di quei luoghi. Cfr. su di lui quanto scrive in più di un passaggio A. Torre, *Luoghi, La produzione della località in età moderna e contemporanea*, Roma, 2011; cfr. anche, per la ricostruzione di un suo intervento in area appenninica, dove gli abitanti ricordano tuttora lo "statuto Torrero" per la regolamentazione dei beni frazionati, A. M. Stagno, V. Tigrino, *Beni comuni, proprietà privata e istituzioni*, cit. p. 291.

ricostruzione di Torrero - investito in opere pubbliche. I privati consortisti avevano però reclamato l'indennità riscossa dal comune, che non poteva restituirla avendola già spesa: «Pare che il Comune ed i Consorzi facessero un accordo nel senso che in compenso della somma da restituire il Comune avrebbe riconosciuto ai consortisti la proprietà vastissima dei terreni comunali boscati». L'uso possessorio che negli anni Trenta veniva fatto risalire a consuetudini «tipiche» delle popolazioni germaniche migrate in val Formazza sarebbe in realtà il prodotto di un risarcimento, avvenuto in età contemporanea, e conseguente all'ingresso in valle di un nuovo attore (la società Edison) e di una nuova risorsa (l'idroelettrico). Torrero spiega che per realizzare il piano di scambio terreni/quote di indennizzo la proprietà comunale era stata considerata proprietà privata dei dodici consorzi, dichiarandola soggetta a uso civico e confondendola con quella limitrofa realmente privata dei consorzi delle Alpi: «Furono presentati molti documenti, ma tutti si riferirebbero, a quanto viene detto dall'attuale Amministrazione Comunale, ai terreni privati anzidetti, pur essi estesissimi». Ma una volta dichiarate le terre private e affrancate dagli usi civici sia era creato «malcontento», specialmente a causa della cattiva amministrazione dei procuratori nominati dai consorzi. Alcuni consortisti avevano revocato le procure, ma soprattutto la conseguenza era stata che i terreni erano stati abbandonati e lasciati «in balia a tutti», con gravi danni per il bosco. Torrero aveva intervistato molti consortisti, che avevano dichiarato di non essersi mai sentiti «veri proprietari» dei beni a loro attribuiti; il loro auspicio era che i terreni venissero restituiti al comune perché li utilizzasse «mediante razionali tagli della legna». Alla luce di questa revisione l'impostazione della sentenza del 1930 potrebbe essere letta come una costruzione giuridica intesa a risolvere un problema (quello degli indennizzi) che aveva solo parzialmente a che fare con questioni di disambiguazione territoriale. I beni collettivi sarebbero dunque stati un pretesto per risolvere problemi che riguardavano altri diritti, legati al godimento (indiretto, e già monetizzato) di altre risorse.

La vicenda ricostruita fino a questo punto, oltre a complicare la lettura delle dinamiche territoriali così come erano state presentate negli anni Trenta, mette anche a fuoco alcuni punti che sono già stati brevemente accennati. Il primo è quello della spazializzazione verticale delle reti sociali ed economiche in area alpina. Da quanto dice il perito, infatti, le sole terre di proprietà di privati sarebbero stati gli alpeggi (evidentemente più in quota rispetto agli altri terreni controversi), facendo sospettare una rilevanza economica difforme tra le due zone, o comunque una differenza nella gestione e nell'accesso alle risorse (negli alpeggi si praticava la pastorizia, ma ciò che caratterizzava l'economia dell'Alpe era anche la caseificazione, una produzione che veniva commercializzata e che coagulava intorno a sé un insieme di pratiche specializzate e un tipo di imprenditoria più strettamente legata alla gestione familiare). La seconda veloce annotazione riguarda un'evidente trasformazione del ruolo delle risorse agro-silvo-pastorali avvenuta tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento: le interviste fatte ai locali restituiscono traccia di un progressivo abbandono del bosco, la cui funzione era certamente mutata a partire dal dopoguerra, tanto da far auspicare agli attori sociali che ne erano proprietari una gestione da parte dell'amministrazione pubblica. Queste considerazioni andrebbero sicuramente integrate con analisi più approfondite dell'economia della valle, ma sono qui citate come spia di una asimmetria che è di per sé interessante. Torrero vede nel processo di attribuzione ai privati di beni sempre utilizzati dal comune «nell'interesse della generalità» un serio pregiudizio dei diritti della collettività e chiede dunque al commissario di riesaminare la questione. La mia interpretazione è che un'importante chiave di lettura della storia delle terre comuni (o gestite in comune) siano la necessità e la capacità di negoziazione degli attori locali. Al centro dell'analisi si pongono i diritti espressi localmente e la pluralità delle logiche di organizzazione sociale: le controversie sui beni collettivi dimostrano come le categorie delle leggi elaborate a livello centrale (come è il caso della legge 1766 del 1927) spesso producano

un attrito nello spazio giuridico locale, anche solo per il fatto che la scala della formulazione legislativa centrale non permette di cogliere i dettagli presenti a livello locale. Ma è anche da questo attrito (che può essere resistenza al cambiamento o adattamento) che il processo di costruzione dei diritti si genera, evolvendosi secondo i bisogni di negoziazione della comunità locale, in un preciso contesto sociale e secondo proprie dinamiche storiche²³. Sulla richiesta avanzata dal geometra Torrero di «riaprire il caso», che mostra come il processo di produzione della località sia incessante e richieda sempre nuovi accessi analitici per essere interpretato²⁴, concludo questo breve episodio che ruota intorno alla storia delle risorse collettive, una storia che per essere scritta necessita di un intreccio di fonti e prospettive che qui ha solo potuto essere accennato.

²³ Cfr. O Raggio, *Norme e pratiche*, cit., pp. 155-156 e L. Assier-Andrieu, *Le peuple et la loi*, cit.

²⁴ Il quadro teorico di riferimento per il tema della produzione della località è naturalmente A. Torre, *Luoghi*, cit. Cfr anche Id., *La produzione storica dei luoghi*, «Quaderni storici», 110, 2, 2002, pp. 443-475.